



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
MANFREDONIA**

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 – Manfredonia - Tel. +39 (0884) 583871 – FAX +39 (0884) 587388
E-mail cpmanfredonia@mit.gov.it – PEC: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it Sito web www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia

ORDINANZA n. 20/2018

REGATA: 4ª TAPPA TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER + SPORT

Località: Litorale di Manfredonia – Siponto

Data: 6 - 7 e 8 Luglio 2018

Organizzatore: Yachting Club Marina del Gargano

Utenza telefonica: 338.4712819

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Silvio DEL CASALE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

VISTA la nota n° 04/2018 in data 30.05.2018 dello Yachting Club Marina del Gargano di Manfredonia, assunta al protocollo di questa Capitaneria in data 04.06.2018 al nr. 10120, intesa a comunicare dello svolgimento delle regate nei giorni 6,7 e 8 luglio 2018 nello specchio acqueo del litorale Sud di Manfredonia, come da estratto cartografico allegato;

VISTO l'ordinanza n. 03/2018 in data 12.04.2018 di questa Autorità Marittima che disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario Marittimo di Manfredonia;

VISTA l'autorizzazione per manifestazione sportiva in mare di breve durata rilasciata dal Comune di Manfredonia;

VISTO l'ordinanza n° 05/2018 in data 26.04.2018 di questa Autorità Marittima che disciplina la navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione;

VISTO l'ordinanza n° 06/2018 in data 30.04.2018 di questa Autorità Marittima che disciplina la Sicurezza Balneare;

VISTO il Regolamento Internazionale del 1972 "COLREG 1972" per la prevenzione degli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il "Codice della nautica da diporto" in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del citato Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 (quando in acque portuali), 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione;

RITENUTO opportuno disciplinare i profili di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare durante la manifestazione di seguito definita;

RENDE NOTO

che nelle date **06 - 07 e 08 Luglio 2018 dalle ore 09.00** fino a termine regate, il tratto di mare antistante il litorale sud di Manfredonia – località Siponto, sarà interessato dalle regate veliche denominate "**4ª TAPPA TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER + SPORT**", organizzate dallo Yachting Club Marina del Gargano di Manfredonia.

Le manifestazioni di cui sopra si svolgeranno ad una distanza limite di circa 2 (due) miglia dalla costa, in due campi di gara all'interno di due circonferenze aventi un raggio di 0,5 miglia marine con centro nei punti di coordinate (WGS84):

Punto	Latitudine	Longitudine
1) circonferenza cadetti	41°36'27.31" N	015°54'52.10" E
2) circonferenza juniores	41°35'44.41" N	015°54'44.48" E

il tutto meglio rappresentato nello stralcio planimetrico allegato che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

Nei giorni, negli orari e nel tratto di mare indicati nel "rende noto", e comunque fino al termine della manifestazioni, per una distanza di circa 200 metri dai campi di gara di cui sopra è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, anche da diporto;
- II. praticare la balneazione,
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. qualsiasi altra attività in superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia impegnate in servizi dedicati al regolare svolgimento della manifestazione;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Le unità di cui al comma 1 che accedono all'interno del campo di gara, sono tenute ad assicurare un collegamento telefonico o radio (VHF) con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia ed in particolare con il recapito 1530 per le emergenze.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Fermo restando il divieto di cui all'art. 1, per il campo di gara e la fascia dei 200 metri da esso, le unità in navigazione nei pressi della zona di mare interessata dalle manifestazioni dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alle regate, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Ulteriori norme di sicurezza

L'organizzatore comunica alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia, prima dell'inizio della regata il nominativo del Direttore/responsabile del campo di regata che a sua volta comunica via radio o telefono l'ora di inizio effettivo della regata ed il numero delle unità partecipanti. Il responsabile, con le stesse modalità comunica l'orario di effettivo termine della regata.

La regata potrà svolgersi in presenza di condizioni meteo-marine adeguate alle caratteristiche tecniche e/o competitive delle imbarcazioni partecipanti e del previsto servizio di sorveglianza e assistenza; presupposti e valutazioni ricadenti nella esclusiva responsabilità del Direttore/responsabile della manifestazione.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia Marittima finalizzato alla disciplina della manifestazione in premessa.

I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nei casi in cui l'infrazione sia commessa con l'utilizzo di unità da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/manfredonia, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Manfredonia, li 21-6-2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvio DEL CASALE